

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985 resta determinato, in termini di competenza, in lire 123.849 miliardi, al netto di miliardi 20.444 relativi a regolazioni contabili di debiti pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione 1985, nonché le suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di competenza, in lire 180.418 miliardi per l'anno finanziario 1985.

Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata e quelle destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.

Per l'esercizio 1985, le facoltà di cui agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1985, restano determinati in lire 7.813.925 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 8.739.655 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 6856 e n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti adottati successivamente alla presentazione alle Assemblee legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985, non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta individuato, in termini di competenza, in sede di Relazione previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso dell'anno 1985.

Nel primo comma dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, le parole « contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato » sono sostituite dalle altre: « entro il mese di settembre ». Nel primo comma dell'articolo 15 della predetta legge le parole « nel mese di settembre » sono sostituite dalle altre: « entro il mese di settembre ».

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATE

ART. 2.

Fino al 31 dicembre 1985, l'imposta locale sui redditi continua ad essere applicata con l'aliquota unica del 15 per cento. Il relativo gettito rimane acquisito al bilancio dello Stato.

Per l'anno 1985 alla regione siciliana continua ad essere attribuito direttamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della regione stessa.

Il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento anche per il 1985.

L'addizionale straordinaria istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, si applica, limitatamente all'imposta locale sui redditi e alle ritenute di cui al primo comma dell'articolo 26, relativamente alle obbligazioni e titoli similari emessi fino al 31 dicembre 1984, e al penultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche per il 1985. Il gettito derivante dalle disposizioni del presente comma è di esclusiva spettanza dell'erario.

A decorrere dall'anno 1985 sono confermati gli importi delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, nonché gli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo e i relativi limiti

di reddito afferenti i singoli scaglioni, quali determinati ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, numero 953.

L'importo di lire 4.800.000 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 1984, n. 6, è elevato a lire 5.100.000.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE E LOCALE

ART. 3.

Ai fini della quantificazione per l'anno 1985 del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera *a*) del primo comma del predetto articolo 8, è elevata al 31,88 per cento ed il fondo stesso viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario secondo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le erogazioni spettanti alle regioni in forza del precedente comma sono ridotte di complessive lire 517.699.441.000 ai sensi del quinto comma dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il fondo comune regionale, determinato ai sensi del primo comma del presente articolo, è comprensivo delle somme di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Le somme spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23

dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono corrisposte, per l'anno 1985, dal Ministero del tesoro secondo le ripartizioni al medesimo titolo effettuate per l'anno 1984 maggiorate del sette per cento.

Dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, in legge 12 giugno 1984, n. 219, la somma di lire 290 miliardi è conservata nel conto dei residui passivi per essere utilizzata nell'anno 1985 a parziale copertura dell'assegnazione del fondo di cui al successivo comma. All'uopo, i residui predetti sono versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per la successiva assegnazione, mediante decreti del Ministro del tesoro, al fondo predetto.

Per l'anno 1985, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.035 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. A tal fine lo stanziamento del capitolo n. 1662 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per il predetto anno finanziario è ridotto dell'importo di lire 19 miliardi.

Il predetto importo di lire 4.035 miliardi è finanziato per lire 517.699.441.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, della citata legge 10 aprile 1981, n. 151. I predetti importi restano determinati, per l'anno 1985, nell'ammontare certificato dalle regioni, alla data del 31 dicembre 1983, ai sensi del settimo comma dell'articolo 9 della predetta legge 10 aprile 1981, n. 151.

ART. 4.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modifica-

to con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1985 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1985. Per il 1985 l'ammontare della erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1984 maggiorata del sette per cento.

Per l'anno 1985 le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1984 aumentate del sette per cento.

Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi già attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano vengono determinate per l'anno 1985 in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per l'anno 1985 alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del quinto comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-1980 sono attribuite dall'amministrazione finanziaria, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 8 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento.

Per l'anno 1985 alle Camere di commercio sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a

quelle spettanti per l'anno 1984, ai sensi del settimo comma dell'articolo 8 della predetta legge 27 dicembre 1983, n. 730, aumentate del sette per cento. La ripartizione di dette somme fra le Camere di commercio è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nello stesso articolo 8, ottavo comma, della citata legge n. 730.

Per l'anno 1985 alle Camere di commercio è altresì attribuito a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli Uffici di statistica un contributo straordinario di lire 25 miliardi da ripartire in quote uguali tra le singole Camere, alla cui copertura si provvede verso contestuale riduzione del capitolo n. 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1985, all'uopo intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il predetto anno di cui all'articolo 9 della legge 29 novembre 1982, n. 887.

Il diritto annuale dovuto dalle ditte individuali, dalle società di persone, dalle società cooperative e dai consorzi è aumentato per l'anno 1985 del dieci per cento della misura stabilita per il 1984 e per le rimanenti ditte del cento per cento.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzioni amministrative anche in misura ridotta, per la ritardata od omessa presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura degli atti per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, sono dovute alle Camere di commercio stesse.

Gli atti posti in essere successivamente al 1° ottobre 1985 non saranno pubblicati, ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 256, nei fascicoli regionali del Bollettino Ufficiale delle Società per azioni e a responsabilità limitata, ma ne saranno menzionati nel Bollettino nazionale il deposito presso il registro delle imprese e le indicazioni per la loro reperibilità presso le singole Camere di commercio, indu-

stria, artigianato e agricoltura. Fanno eccezione i bilanci, la cui pubblicazione continuerà ad essere disciplinata dalle norme in vigore, e le offerte di opzione da pubblicarsi integralmente nel Bollettino nazionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, detterà norme per l'attuazione di tale disciplina, con particolare riguardo alla archiviazione e reperibilità degli atti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

ART. 5.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2-bis, 2-ter e 13, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131 — così come modificato dal sesto comma dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 — il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere agli enti locali, per l'anno 1985, somme di importo pari a quelle spettanti ai sensi del primo comma dell'articolo 13, lettere a), b) e c), della citata legge 27 dicembre 1983, n. 730 e degli articoli 4-bis e 4-ter del citato decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55.

I fondi perequativi per i comuni e le province istituiti ai sensi degli articoli 4-bis e 4-ter del predetto decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, sono stabiliti, per l'anno 1985, rispettivamente, in lire 1.324 miliardi ed in lire 203 miliardi.

I contributi per l'anno 1985 di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, da corrispondere alle province e ai comuni con popolazione superiore agli 8.000 abitanti sono erogati in misura pari al 60 per cento. La restante quota del 40 per cento viene erogata nel mese di gennaio 1986 ai comuni con popolazione da 8.001 a 20.000 abitanti e nel mese di febbraio 1986 agli altri enti.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di mutuo con istituti

diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo; tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo.

A titolo di concorso negli oneri derivanti ai comuni e alle province per l'ammortamento dei mutui contratti nel corso del 1984, è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1985. Detta somma viene ripartita in misura inversamente proporzionale all'importo complessivo delle rate di ammortamento dei mutui previsto nei bilanci di previsione dei singoli enti locali per l'anno 1982 e finanziato con i trasferimenti corrisposti dal Ministero dell'interno.

Il concorso dello Stato nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni e dalle province previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è attivabile esclusivamente nel caso in cui il contratto di mutuo:

a) sia stato stipulato in forma pubblica;

b) preveda l'ammortamento in un periodo non inferiore a cinque anni, con l'obbligo del rimborso della quota di capitale sin dal primo anno;

c) indichi esattamente la spesa da finanziare e dia atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo qualora necessario per la tipologia della spesa stessa;

d) preveda espressamente l'erogazione per stati di avanzamento dei lavori prescritta dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero dell'interno è autorizzato dal 1985 a corrispondere agli enti locali, in applicazione dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24

luglio 1977, n. 616, con i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'ANCI, le seguenti somme che affluiscono annualmente al bilancio dello Stato:

a) le entrate dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, dichiarato estinto con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1980;

b) le entrate della Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto, dichiarata estinta con l'articolo 1-bis della legge 21 ottobre 1978, n. 641, attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1979;

c) le somme versate dall'INAIL per l'espletamento delle funzioni di carattere assistenziale svolte dall'INAIL, trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979.

Per l'anno 1985, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Le misure dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica indicate nel primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, si applicano anche per l'anno 1985.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è elevato a lire 200 per la parte della tariffa relativa al servizio di depurazione. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1985 entro il 31 marzo dello stesso anno.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PERSONALE

ART. 6.

La spesa complessiva per gli aumenti dei trattamenti economici del personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici non economici, dalle aziende municipalizzate, dalle unità sanitarie locali, dalle società e consorzi facenti capo alle regioni ed agli enti locali, dalle aziende in gestione commissariale governativa, dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione, non dovrà superare per il 1985 e per ciascuno degli anni 1986 e 1987, rispettivamente, il 7 per cento ed il 5 per cento degli oneri risultanti per l'anno immediatamente precedente per stipendi, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità e per ogni altro emolumento a qualsiasi titolo dovuto.

Continuano ad applicarsi per l'anno 1985 il primo ed il quarto comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, intendendosi posticipati di un anno tutti i riferimenti temporali previsti in detto primo comma.

È soppresso il secondo comma dell'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Continua ad applicarsi, per l'anno 1985, il disposto dell'articolo 9, commi terzo, ultima parte e quinto, della legge 26 aprile 1983, n. 130; sono soppressi i commi sesto, settimo e undicesimo dell'articolo medesimo. Sono comunque fatte salve le assunzioni conseguenti ai concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1984, ai sensi delle leggi 20 maggio 1982, n. 270 e 16 luglio 1984, n. 326 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Deroghe al blocco delle assunzioni di cui al precedente quarto comma — salvo quelle per l'attuazione degli specifici provvedimenti da emanare in esecuzione degli indirizzi generali contenuti nel protocollo d'intesa del 14 febbraio 1984 a sostegno dell'occupazione e quelle per la copertura delle supplenze temporanee del personale non docente della scuola — possono essere autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in occasione dell'esame da parte del Consiglio stesso del provvedimento di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sarà effettuata la ricognizione delle cattedre e dei posti funzionanti all'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, indicando, per i posti che non costituiscono cattedra, la natura, la destinazione, nonché gli estremi dei provvedimenti istitutivi. Con lo stesso decreto le dotazioni organiche aggiuntive esistenti in attuazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, saranno ripartite in modo da assicurare in ogni provincia organici aggiuntivi non superiori al 5 per cento. Analogamente si procederà per il personale educativo e non docente.

Le dotazioni organiche aggiuntive di cui alla legge 20 maggio 1982, n. 270, sono prioritariamente finalizzate alla copertura di posti vacanti, anche per breve durata. Ogni altra attività — ad eccezione di quelle di sostegno agli handicappati — cui i docenti risultino adibiti, nell'ambito della provincia, viene sospesa per il tempo necessario alla effettuazione, da parte dei docenti stessi, della supplenza. Nella scuola materna e dell'obbligo la copertura dei posti vacanti, anche per breve durata, è subordinata alla esigenza di assicurare adeguati interventi per gli alunni in difficoltà di apprendimento. Per gli alunni portatori di *handicaps* di particolare gravità (non vedenti, audiolesi, eccetera), si provvede comunque con docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione. Ad ogni istituto o scuola

sarà comunicata la graduatoria provinciale degli aspiranti alle supplenze. I capi di istituto e i direttori didattici, nei casi di documentata impossibilità a provvedere alla sostituzione di docenti assenti nei modi indicati nel presente comma, possono conferire supplenze brevi secondo l'ordine della predetta graduatoria. I provvedimenti di conferimento di supplenza adottati in difformità di quanto stabilito col presente comma sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

Nelle province in cui risultino situazioni soprannumerarie sono bloccati per l'anno scolastico 1985-1986 i trasferimenti, le assegnazioni provvisorie e la messa a concorso di posti di organico che si rendano disponibili per cessazione dal servizio.

A domanda verrà attuato il trasferimento in province in cui siano vacanti posti per la stessa classe di concorso o il passaggio in altra classe di concorso in conformità ai titoli posseduti o in altri settori dell'amministrazione pubblica, compresi quelli degli enti locali, nell'ambito dei relativi posti di organico e nel rispetto dei titoli e della qualifica posseduta.

Entro il 30 novembre di ogni anno i capi di istituto invieranno ai provveditori agli studi un quadro analitico del numero delle classi e degli alunni per classe e della relativa utilizzazione degli insegnanti. Analogamente si procederà per il personale educativo e non docente.

I provveditori agli studi e i capi di istituto, ciascuno per la loro sfera di competenza, hanno la responsabilità contabile dell'osservanza di quanto disposto in materia di strutturazione dell'organico, utilizzazione del personale.

Il personale direttivo e docente può presentare domanda di dimissioni, ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, secondo le modalità e nei termini stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto dell'esigenza di determinare tempestivamente la disponibilità dei posti prima degli annuali trasferimenti del personale medesimo.

Le domande di dimissione possono essere revocate soltanto prima che siano scaduti i termini stabiliti per la loro presentazione.

Il personale direttivo e docente della scuola materna, elementare e media, trasferito o assegnato provvisoriamente ad altra sede, cessa di prestare servizio nella scuola di appartenenza il 31 agosto ed assume servizio nella nuova sede il 1° settembre.

Nelle scuole di ogni ordine e grado il numero degli alunni per le prime classi non può essere inferiore a 25 e superiore a 30 alunni fatte eccezioni per i seguenti casi:

a) classi con alunni portatori di *handicaps*;

b) classi di scuole site nelle isole minori;

c) classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi.

Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, al limite minimo si può derogare quando risultino unità residue inferiori a 25 alunni.

Le commissioni per gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori debbono essere costituite, ove possibile, da docenti residenti nello stesso comune sede di esame. Il presidente, scelto nelle categorie indicate nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, i membri aggregati e gli estranei all'insegnamento, sono nominati, ove possibile, tra persone residenti nello stesso comune sede di esame.

Le quattro giornate di riposo di cui al punto b) dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, devono essere fruito dal personale docente della scuola di ogni ordine e grado nel corso dell'anno solare cui si riferiscono e, in ogni caso, esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi intrannuali di sospensione dell'attività didattica.

Per le categorie indicate nel presente articolo, tutti gli emolumenti, compensi, gratifiche ed assegni a qualsiasi titolo corrisposti, ad eccezione della tredicesima mensilità, comprensivi, per disposizione di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato, o che siano in altro modo rivalutabili in relazione ai predetti istituti, sono corrisposti, nel 1985, in misura non superiore a quella corrisposta nel 1984.

L'autorizzazione di spesa di lire 1.977 miliardi per l'anno 1985, di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme per la sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, è incrementata di lire 100 miliardi nell'anno finanziario medesimo.

TITOLO V

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI AZIENDE AUTONOME DELLO STATO

ART. 7.

Per l'anno 1985 le anticipazioni dello Stato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda delle ferrovie dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in lire 1.798.020.984.000.

È altresì autorizzata la concessione di una anticipazione di lire 835.500 milioni, in favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983 e 1984.

Le riduzioni previste per i viaggi in regime concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10 punti, rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un piano per la graduale soppressione, in non più di tre anni, sia delle linee a scarso traffico il cui esercizio non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi posti sulle linee della stessa rete.

Il predetto piano dovrà anche prevedere, entro i suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.

L'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370 è sostituito dal seguente:

« Per sopperire a temporanee deficienze di bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può autorizzare le direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni ad utilizzare, a favore dei capitoli annualmente individuati con la legge di approvazione del bilancio, fondi della cassa vaglia nei limiti delle integrazioni degli stanziamenti di bilancio contemplate nel provvedimento legislativo di assestamento di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

L'importo complessivo delle anticipazioni resta fissato in lire 150 miliardi per entrambe le Aziende postelegrafiche e può essere modificato dalla legge finanziaria ».

Per il finanziamento degli interventi previsti dal « piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni » a cura delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, per l'im-

porto complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.

Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non potranno superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il limite di 200 miliardi di lire a favore dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Negli anni successivi i predetti limiti sono stabiliti dalla legge finanziaria.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato ed è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui al terzo comma dell'articolo 1 della stessa legge, già elevato da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'articolo 7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, è ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi. Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n. 17 e successive integrazioni, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi, per gli impianti fissi e di lire 1.400 miliardi per il materiale rotabile.

Detta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi, come pure l'importo di lire 6.400 miliardi di cui all'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono destinati, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessità, alla revisione prezzi e al completamento delle opere e delle forniture previste, ai fini dell'integrale realizzazione del programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti 10 settembre 1981, n. 1881 e successive modificazioni.

Al finanziamento della maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di lire 15.900 miliardi di lire.

I pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, restano determinati come segue:

lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;

lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;

lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e successivi.

Per provvedere alla realizzazione del programma triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'articolo 41 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire 3.500 miliardi già autorizzato con l'articolo 17 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è ulteriormente elevato a lire 5.500 miliardi.

L'integrazione di lire 2.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1988 ed è versata all'ANAS in relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda connesse con la realizzazione del predetto programma.

Per il finanziamento del programma triennale di cui al precedente sedicesimo comma, l'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) è autorizzata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ANAS e del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti anche obbligazionari con altri enti nazionali per l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.

Le operazioni di credito sono contratte nelle forme, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti mutuanti, con l'intervento del Ministero del tesoro.

L'onere dei suddetti prestiti è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti BEI sono portati a scomputo degli importi annualmente iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ai sensi del precedente diciassettesimo comma e del secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 30 marzo 1981, n. 119 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri, nonché di quelli contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno, anche mediante l'accensione di nuovi prestiti destinati alla estinzione anticipata di quelli in essere. Il Ministro del tesoro può altresì autorizzare le aziende autonome dello Stato ad effettuare le stesse operazioni per il loro indebitamento sull'interno e sull'estero.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPORTAZIONI

ART. 8.

Il fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituito con l'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è incrementato della somma di lire 200 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

In deroga al quinto comma dell'articolo 13 della legge 24 maggio 1977, nu-

mero 227, e successive modificazioni, il predetto importo di lire 200 miliardi è interamente utilizzabile per il pagamento degli indennizzi.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, viene autorizzata la complessiva spesa di lire 2 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 della legge 21 maggio 1981, numero 240, è elevata, per l'anno finanziario 1985, di lire 6.000 milioni.

Il fondo contributi di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 2.400 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento alle esportazioni a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nel periodo 1986-1991. Le quote relative agli anni 1986 e 1987 restano determinate, rispettivamente, in lire 150 miliardi ed in lire 390 miliardi.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, è ridotta di lire 23.500.000.000. Detta somma, conservata nel conto dei residui passivi sul capitolo n. 1613 dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1985, è versata in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere, con decreti del Ministro del tesoro, portata in aumento dello stanziamento del capitolo n. 1610 del predetto stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1985.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA

ART. 9.

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1985, le misure dello sgravio contributivo di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 59 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni sono stabilite, rispettivamente, nel 9,25 per cento e nel 19,25 per cento delle retribuzioni, restando conseguentemente determinate in 8,50 per cento e 0,75 per cento le misure indicate al terzo comma del medesimo articolo 59. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1986 le suddette misure sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, all'8,50 per cento ed al 18,50 per cento. Dalla predetta data del 1° gennaio 1986 è abrogato il terzo comma del suddetto articolo 59.

Per l'anno 1985, il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, resta confermato nella misura stabilita per l'anno 1984 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitaro aggiuntivo in misura annua pari a quella stabilita per l'anno 1984 dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per l'anno 1985, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente ag-

giornamento dei rispettivi riferimenti temporali.

Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891, le somme corrisposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai lavoratori interessati, a titolo di integrazione salariale, sono soggette all'atto della loro liquidazione alle vigenti ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dalla stessa data le medesime somme sono altresì soggette alle vigenti aliquote contributive previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1985 in lire 22.500 miliardi.

Le anticipazioni di tesoreria di cui al precedente comma sono autorizzate senza oneri di interessi.

La misura del contributo annuo dovuto al Fondo sanitario nazionale dall'INPS e dall'INAIL ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni è determinata:

a) per l'anno 1984 incrementando del dieci per cento il contributo dovuto per l'anno 1983;

b) per l'anno 1985 aumentando del sette per cento quello dovuto per il 1984;

c) per l'anno 1986 e successivi maggiorando annualmente il contributo dovuto per l'anno precedente di una aliquota percentuale pari a quella prevista dal tasso d'inflazione programmato dal Governo

per l'anno cui il contributo stesso si riferisce.

L'entità del contributo che le Casse marittime Adriatica, Tirrenia e Meridionale devono versare, ai sensi della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, al bilancio dello Stato, è rideterminata dal 1° gennaio 1985, e fino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, nella misura dell'uno per cento delle retribuzioni imponibili soggette a contribuzione per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dalle medesime Casse.

A decorrere dalla stessa data del 1° gennaio 1985, il contributo di cui al comma precedente è versato dalle predette Casse marittime al bilancio dello Stato entro i quindici giorni successivi dalla scadenza di ciascun trimestre.

Nell'anno 1985 gli stanziamenti per il pagamento delle pensioni a favore dei minorati civili, di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni, iscritti ai capitoli nn. 4288, 4289 e 4290 dello stato di previsione del Ministero dell'interno considerano lire 2.500 miliardi destinati alla regolazione di pagamenti già effettuati e non ancora contabilizzati a bilancio. Detto importo di lire 2.500 miliardi deve, con assoluta priorità, essere utilizzato per la predetta regolazione contabile.

Sulle restanti disponibilità dei capitoli di cui al precedente comma, fanno carico gli oneri per le pensioni in essere.

L'ammissione a pagamento delle pensioni di nuova liquidazione può essere autorizzata dai Prefetti della Repubblica, sotto la loro responsabilità, solo dopo aver ricevuto apposita autorizzazione dal Ministero dell'interno, da rilasciarsi previo accertamento dell'esistenza della necessaria disponibilità sui competenti capitoli di bilancio, per i quali, in caso contrario, dovrà tempestivamente essere richiesto al Ministero del tesoro l'adeguamento dei relativi stanziamenti.

Il Ministro dell'interno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro della sanità, a stabilire criteri e modalità per una graduale verifica, da completarsi nell'arco di un biennio, sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'ottenimento dei benefici previsti dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

ART. 10.

È autorizzata la spesa di lire 550 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 250 miliardi per l'anno 1987, per interventi straordinari di edilizia penitenziaria, da realizzare mediante strutture prevalentemente prefabbricate e con modalità da definire d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici ed in conformità alle vigenti procedure per le opere carcerarie.

Il Ministro di grazia e giustizia è altresì autorizzato ad acquisire, nei limiti dei fondi disponibili, anche in conto residui, nel proprio stato di previsione, i beni indicati nell'articolo 18 della legge 30 marzo 1981, n. 119, con le modalità ivi previste, nonché con quelle contenute nell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130, commi ottavo, nono e decimo. L'autorizzazione a stipulare i contratti a trattativa privata relativa agli immobili concerne anche la deroga alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584.

Per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nel-

l'anno 1985 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. La quota del predetto importo eventualmente non utilizzata nell'anno 1985, potrà esserlo negli anni successivi.

L'onere per l'ammortamento dei mutui di cui al precedente comma, valutato in lire 84 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1986, è assunto a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1983, numero 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente norme per l'edilizia residenziale, è reintegrata, di lire 100 miliardi, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 60 miliardi nell'anno 1985 e di lire 40 miliardi nell'anno 1986.

Il fondo delle anticipazioni dello Stato, previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115, per l'applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle aziende danneggiate da pubbliche calamità, già elevato con l'articolo 35, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, a lire 104.500 milioni, è ulteriormente elevato a lire 131.500 milioni. La maggiore spesa di lire 27.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 9.000 milioni annui.

Il limite di spesa di lire 24.550 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 27.550 milioni. La maggiore spesa di lire 3.000 milioni è ripartita nel triennio 1985-1987, in ragione di lire 1.000 milioni annui.

Per il completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge

14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987.

Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, il fondo di cui all'articolo 3 della stessa legge 14 maggio 1981, n. 219, è incrementato della somma di lire 684 miliardi per l'anno 1985, di lire 1.700 miliardi per l'anno 1986 e di lire 1.600 miliardi per l'anno 1987.

Per consentire l'espletamento delle opere a totale carico dello Stato nonché la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 e in quelle della Sicilia Occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981, sono autorizzate, per ciascuno degli anni 1985-1987, rispettivamente, la spesa di lire 40 miliardi annui ai sensi dell'articolo 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e quella di lire 25 miliardi annui ai sensi dell'articolo 19-bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 536.

È autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1985, di lire 14 miliardi nell'anno 1986 e di lire 10 miliardi nell'anno 1987, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la costruzione delle opere indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1978, n. 650, concernente finanziamento delle opere per la regolarizzazione delle acque del bacino dell'Isonzo in adempimento degli obblighi derivanti dagli accordi di Osimo, da realizzarsi secondo le modalità ivi previste.

ART. 11.

Per gli interventi di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 1.500 miliardi, di cui

almeno 300 miliardi per iniziative di sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.

Per i medesimi interventi di cui al comma precedente, è altresì autorizzato il ricorso alla BEI per la contrazione di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi. Detti mutui sono contratti a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1985.

Si applicano il terzo e il sesto comma dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Almeno 1.100 dei 3.000 miliardi di cui ai precedenti primo e secondo comma sono riservati per la esecuzione o per il completamento di opere o impianti destinati al disinquinamento delle acque, di competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano particolare interesse in relazione all'importanza sociale ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravità delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi.

Le proposte degli enti interessati, corredate dell'attestato regionale di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge 25 dicembre 1979, n. 650, sono presentate al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi progetti sono approvati dal CIPE sentito il Comitato predetto ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, nel testo della legge di conversione 25 luglio 1984, n. 381. Il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

Per lo studio dei problemi più urgenti dell'inquinamento idrico e per il completamento della elaborazione progettuale occorrente alla redazione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 lettera *d*) della legge 10 maggio 1976, n. 319, già avviata con i fondi stanziati dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge 5 marzo 1982, n. 62, il Ministro per

l'ecologia è autorizzato a costituire Commissioni scientifiche, a stipulare specifiche convenzioni con istituti ed a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti. Per le relative spese, lo stanziamento del capitolo n. 6964 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1985 è incrementato di lire un miliardo.

ART. 12.

A partire dal 1° gennaio 1985, sul servizio dei prestiti obbligazionari e dei mutui rispettivamente emessi e contratti all'estero dalle Società concessionarie di autostrade per il finanziamento di nuovi investimenti, fino al controvalore massimo in linea capitale di 2.500 miliardi di lire negli anni 1985-1991, è accordata la garanzia dello Stato per le variazioni, eccedenti il 5 per cento nei primi 5 anni ed il 10 per cento negli anni successivi, intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata.

Per l'anno 1985 il controvalore massimo di cui al comma precedente è fissato in lire 300 miliardi.

Sui prestiti contratti all'estero dal Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, anche nell'interesse di altri istituti di credito abilitati per legge ad operare nel settore del credito agrario di miglioramento, da destinare ad operazioni di durata ultraquinquennale, è accordata la garanzia dello Stato per il rischio di cambio per le variazioni eccedenti il 5 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data del pagamento della rata e quella della conversione in lire della valuta mutuata fino al controvalore massimo in linea capitale di 1.000 miliardi di lire negli anni 1985-1988.

Sui prestiti di cui al precedente comma, può essere accordata anche la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I prestiti di cui al presente articolo e le relative condizioni e modalità saranno

autorizzati, su domanda degli interessati, con decreto del Ministro del tesoro.

L'acquisizione della valuta mutuata dall'estero avverrà tramite l'Ufficio Italiano dei Cambi, che provvederà alla conversione in lire, su richiesta degli interessati da prodursi in relazione alle effettive esigenze di pagamento.

Dalla data di conversione della valuta mutuata, che l'Ufficio Italiano dei Cambi e gli interessati faranno conoscere telegraficamente al Ministero del tesoro, decorrerà la garanzia statale contro i rischi di cambio.

In relazione alla concessione della garanzia per il rischio di cambio di cui ai commi precedenti, il Ministero del tesoro si avvarrà dell'Ufficio Italiano dei Cambi e i relativi rapporti saranno disciplinati dalla normativa in vigore per l'attuazione della legge 9 dicembre 1976, n. 956.

Gli eventuali oneri derivanti dalla operatività della garanzia di cambio prevista dal presente articolo gravano sul capitolo n. 4529 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1985 per le occorrenze in linea capitale di cui al presente articolo e per quelle previste dalla legislazione vigente sui prestiti contratti all'estero resta fissato in lire 3.000 miliardi.

TITOLO IX

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

ART. 13.

È autorizzato il conferimento della somma di lire 1.800 miliardi al « Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica », istituito con l'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. La predetta somma è iscritta in bilancio in ragione di lire 500 miliardi nell'anno 1985, di lire 600 miliardi nell'anno 1986 e di lire 700 miliardi nell'anno 1987.

Ai fini del completamento degli interventi di cui alla legge 31 maggio 1984, n. 193, è autorizzato il conferimento della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1985, al « Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici », istituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

È autorizzata la spesa annua di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1991, da destinare all'incremento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, la somma di lire 350 miliardi per l'anno 1985, di cui al medesimo articolo 36, è destinata all'incremento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è incrementato della somma di lire 130 miliardi, da destinare alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, recante interventi in favore delle piccole e medie imprese.

È soppresso il termine del 31 maggio 1984 di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 19 dicembre 1983, n. 696, prorogato al 31 dicembre 1984 dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, nella legge 8 giugno 1984, n. 212.

Ai fini della sottoscrizione di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, recante interventi nel settore dell'elettronica dei beni di consumo, tenuto conto dei precedenti conferimenti, la dotazione del fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa è incrementata della somma di lire 87 miliardi per l'anno 1985 e, per l'anno medesimo, il fondo di dotazione dell'IRI è aumentato di lire 13 miliardi.

All'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5

marzo 1982, n. 63, sono aggiunte le parole « e il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato ».

È autorizzata la spesa di lire 210 miliardi per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 per consentire all'Istituto mobiliare italiano - IMI, all'EFIM, all'ENI e all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del capitale sociale della GEPI Spa costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184.

A tal fine, per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, il Ministro del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma annua di lire 105 miliardi ed i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma annua di lire 35 miliardi ciascuno, mediante versamenti da parte del Ministero delle partecipazioni statali in favore di ciascuno dei predetti enti.

La complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina del commercio, è ulteriormente integrata di lire 600 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1985 al 1994 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1995 al 1999.

Ai fini dell'attuazione del Piano spaziale nazionale 1982-1986 di cui alla delibera CIPE del 27 aprile 1984, il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato, nell'anno 1985, ad assumere impegni per complessive lire 387 miliardi, ferma restando l'iscrizione di detto importo nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione di lire 200 miliardi nell'anno 1985 e lire 187 miliardi nell'anno 1986, come stabilito dalla suddetta delibera CIPE.

Il Ministro dei trasporti è autorizzato ad impegnare le somme iscritte sui capitoli n. 7202 e n. 7203 del proprio stato di previsione 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi, secondo le procedure già adottate ed i programmi già predisposti, per la realizzazione degli impianti e degli annessi uffici operativi occorrenti per gli accertamenti tecnici di competenza dei Centri prove autoveicoli e degli Uffici provinciali, nonché

per la progettazione e costruzione degli impianti del Centro superiore ricerche e prove veicoli a motore e dispositivi e della pista per le prove ad alta velocità di autoveicoli e per la realizzazione degli impianti e degli annessi servizi tecnici occorrenti al funzionamento del sistema di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Il contributo straordinario dello Stato all'Ente per la cellulosa e la carta di cui all'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è elevato, per l'anno 1985, di lire 130 miliardi e può essere utilizzato dall'Ente anche per la corresponsione di contributi ed integrazioni relativi ad anni precedenti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare alle società concessionarie dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, anche mediante utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, finanziamenti fino ad un importo di mille miliardi annui, per ciascuno degli esercizi dal 1985 al 1991. I finanziamenti sono concessi al tasso vigente per i mutui della Cassa stessa, maggiorati dello 0,25 per cento e sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 20 anni. In caso di variazione del tasso di interesse praticato dalla Cassa depositi e prestiti, il nuovo tasso si applica anche al residuo capitale dei finanziamenti in essere. I finanziamenti di cui al presente comma sono finalizzati alla realizzazione dei programmi di investimento debitamente approvati, e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della STET - Società finanziaria telefonica p.A. Con apposita convenzione da stipularsi tra la Cassa depositi e prestiti e le società interessate, sono stabilite le modalità di utilizzo, di restituzione e quant'altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

È autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il conferimento della somma di lire 3.400 miliardi ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, in ragione di lire 2.115 miliardi all'IRI, di lire 815 miliardi all'ENI, di lire 450 mi-

liardi all'EFIM e di lire 20 miliardi all'Ente autonomo gestione cinema. In sede di legge finanziaria per l'anno 1986 si provvederà al riparto della quota relativa all'anno stesso.

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219, è sostituito dal seguente:

« Il CIP, o la Giunta in caso d'urgenza, al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per ciascun anno nella relazione previsionale e programmatica del Governo, esprime, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, parere preventivo vincolante sulle proposte di incremento da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza ».

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 12 giugno 1984, n. 219.

Le tariffe fissate dagli ordini professionali possono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1985, del 7 per cento rispetto a quelle in vigore nel 1984.

TITOLO X

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

ART. 14.

Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo

comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

L'assistenza ospedaliera in forma indiretta è consentita esclusivamente per interventi chirurgici di alta specializzazione che non possono essere tempestivamente o adeguatamente realizzati nell'ambito delle strutture pubbliche o private convenzionate, nei limiti e con le modalità previsti dalle leggi regionali vigenti.

La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell'articolo 10, terzo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300.

Nelle regioni e nelle province autonome con una dotazione complessiva di posti letto pubblici o istituzioni convenzionate obbligatoriamente e di posti letto convenzionati con istituzioni private, computati questi ultimi al cinquanta per cento, superiore al parametro di sei posti letto per mille abitanti, è fatto divieto di procedere alla costruzione di nuovi ospedali, all'appalto di opere di completamento di ospedali in costruzione e di ampliamento di quelli esistenti.

Le regioni o province autonome possono consentire deroghe al divieto di cui al comma precedente, solamente per esigenze connesse:

a) al potenziamento dei servizi di pronto soccorso;

b) al riequilibrio territoriale intraregionale o intraprovinciale dei servizi di diagnosi e cura;

c) all'ammodernamento o sostituzione di strutture vetuste.

In caso di riequilibrio, si procede alla contestuale disattivazione di un numero corrispondente o superiore di posti letto, in località con capacità ospedaliera esuberante.

ART. 15.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome approvano, anche a

stralcio del piano sanitario regionale, programmi di riorganizzazione della rete ospedaliera contenenti norme vincolanti ai fini dell'adeguamento dell'attività ospedaliera ai seguenti parametri e principi:

a) — posti letto per abitante pubblici e convenzionati obbligatoriamente e posti letto convenzionati con strutture private, calcolati al cinquanta per cento: sei per mille;

— tasso di spediizzazione: quattordici per cento;

— tasso di utilizzazione dei posti letto non inferiore a: settantacinque per cento;

— durata media della degenza: dieci giorni;

b) disposizioni specifiche devono riguardare la riorganizzazione dei turni di lavoro pomeridiano dei medici dei servizi di diagnosi e cura e del personale dei servizi di diagnostica strumentale, l'utilizzazione intensiva delle camere operatorie, i criteri per l'organizzazione dei posti di pronto intervento ospedaliero con servizio di reperibilità e la utilizzazione degli incentivi ad accrescimento della produttività degli ospedali nel loro insieme e nelle singole componenti di degenza, tecniche ed economiche;

c) in particolare, per le divisioni e per le sezioni autonome che nel triennio 1982-1984 abbiano avuto tassi di utilizzazione mediamente inferiori al 50 per cento, escludendo dal calcolo in ciascun anno il mese con maggiore e il mese con minore utilizzazione, fatti salvi i periodi di chiusura per ragioni oggettive di forza maggiore, il programma deve prevedere misure vincolanti, da attuare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del programma stesso, per l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

il ridimensionamento dei posti letto;

la riconduzione in sezione aggregata a divisione affine;

la trasformazione in servizio territoriale;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la soppressione della divisione o sezione autonoma sottoutilizzata.

Il predetto termine è perentorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11, comma decimo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Eventuali deroghe per situazioni particolari possono essere accordate dal Ministro della sanità, con proprio decreto a richiesta della regione o provincia autonoma, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono fatte salve, comunque, le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, nonché le esigenze didattiche e di ricerca dipendenti da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nei casi di soppressione non è consentito procedere a convenzionamenti con istituzioni private in sostituzione delle divisioni o sezioni soppresse;

d) gli spazi ospedalieri risultanti liberi per effetto delle misure indicate alla lettera precedente sono destinati con priorità:

alle esigenze di riorganizzazione interna;

ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno;

all'esercizio dell'attività libero-professionale in sede ospedaliera dei medici a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 35, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

a migliorare la ricettività alberghiera dell'ospedale, per servizi da rendere a pagamento quale forma di autofinanziamento dell'Unità sanitaria locale, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

e) i posti di organico anche riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione delle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi ser-

vizi. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra Unità sanitaria locale della regione o provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibili o, in mancanza, è utilizzato in sovrannumero riassorbibile.

ART. 16.

A modifica dell'articolo 25 primo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1985-1987 è determinato:

a) per la parte corrente, in lire 123.000 miliardi, così ripartiti:

esercizio 1985: lire 39.000 miliardi;

esercizio 1986: lire 41.000 miliardi;

esercizio 1987: lire 43.000 miliardi.

Per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 500 miliardi per il 1985, di lire 525 miliardi per il 1986 e di lire 550 miliardi per il 1987, da utilizzare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo programmi formulati sulla base di direttive da emanarsi dal Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale e verificati congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. Tali programmi devono tener conto, anche in applicazione della normativa comunitaria in materia, delle esigenze relative al risanamento sanitario degli allevamenti, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento degli animali;

b) per la parte in conto capitale, in lire 4.480 miliardi, così suddivisi:

esercizio 1985: lire 1.200 miliardi;

esercizio 1986: lire 1.600 miliardi;

esercizio 1987: lire 1.680 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su pro-

posta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di:

mantenimento delle strutture con particolare riguardo a quelle ospedaliere e poliambulatoriali;

innovazione, con finalità di perequazione, delle dotazioni di presidi e servizi nelle zone carenti o scarsamente dotate;

accrescimento dell'efficienza delle dotazioni strumentali;

trasformazione della destinazione d'uso di presidi sanitari o di parte di essi.

L'erogazione delle relative quote è effettuata sulla base di programmi regionali, da verificare congiuntamente dai Ministeri della sanità, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

A modifica dell'articolo 27, primo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, il Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ferme restando le procedure previste dal citato articolo, è ripartito, per l'esercizio 1985, dal CIPE fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei seguenti criteri:

a) assegnazione di una quota per le spese generali di gestione determinata in percentuale del finanziamento complessivo delle attività istituzionali;

b) assegnazione di una quota per le attività a finanziamento differenziato;

c) determinazione di un fondo di sviluppo per l'attivazione di nuovi servizi e presidi nelle località carenti, da assegnare in base a programmi regionali verificati a livello centrale;

d) enucleazione di un fondo per attività di rilievo a destinazione vincolata da assegnare con le modalità indicate nel presente articolo;

e) assegnazione di una quota uniforme per le funzioni e le attività da finanziare su base capitaria secondo la popola-

zione residente desunta dai dati dell'Istituto centrale di statistica, ponderata secondo classi di età;

f) ripartizione della quota relativa all'assistenza ospedaliera, con compensazione centrale della mobilità interregionale.

A decorrere dal 1° novembre 1985 le confezioni di specialità medicinali prive di bollino autoadesivo a lettura automatica di cui al decreto del Ministro della sanità del 10 giugno 1983, non sono ammesse a liquidazione a carico del Servizio sanitario nazionale.

Al fine di incentivare l'acquisto da parte delle farmacie di sistemi elettronici predisposti per la lettura automatica dei bolli delle specialità medicinali è autorizzata la concessione di un contributo del 30 per cento del costo delle predette apparecchiature al netto dell'IVA. Il predetto contributo è elevato al 40 per cento per le farmacie ubicate nei territori del Mezzogiorno e per le farmacie rurali. Il contributo di cui al presente comma è concesso sulla base dell'ordine ed è erogato su presentazione della fattura quietanzata.

I beni di cui al precedente comma non possono essere distratti dalla loro destinazione originaria per tre anni a decorrere dalla data della consegna.

Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le procedure, i tempi e le modalità di erogazione dei contributi del 30 e 40 per cento.

L'onere derivante dalla concessione dei predetti contributi grava sulle disponibilità recate dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni.

I Collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, oltre alle competenze loro attribuite dalle vigenti disposizioni, previa apposita decisione collegiale, possono chiedere in visione ai Comitati di gestione, per periodi di tempo determinati in ciascun anno finanziario e, comunque, non superiori all'anno stesso, gli atti che comportano spesa e che, in relazione ai risultati della gestione dell'anno preceden-

te, ritengano di sottoporre a controllo prima della loro esecuzione.

Il parere sfavorevole del Collegio dei revisori sugli atti di cui al precedente comma comporta il riesame degli atti stessi da parte dei Comitati di gestione.

I capi degli uffici di ragioneria delle unità sanitarie locali, nei casi in cui ritengano che dall'esecuzione di atti possano derivare danni gravi per la finanza pubblica, possono chiedere in ordine agli atti stessi il preventivo controllo del collegio dei revisori.

All'articolo 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181, è aggiunto, dopo il primo comma, il seguente:

« Per gli atti delle unità sanitarie locali il limite temporale di cui al secondo comma dell'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 è elevato a quaranta giorni ».

TITOLO XI

DISPOSIZIONI

IN MATERIA DI AGRICOLTURA

ART. 17.

Per le finalità previste dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, e dall'articolo 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 1.300 miliardi da trasferire alle regioni con le procedure stabilite dall'articolo 1 della citata legge n. 403 del 1977.

Per gli interventi nazionali di cui all'articolo 3, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa di lire 300 miliardi.

Per gli interventi previsti dalla legge 4 giugno 1984, n. 194, è stanziata per l'anno 1985 l'ulteriore somma di lire 440 miliardi ripartita come segue: 100 miliardi, con riferimento all'articolo 1; 50 miliardi con riferimento all'articolo 4; 60 miliardi con riferimento all'articolo 7; 50 miliardi con riferimento all'articolo 8; 30 miliardi con riferimento all'articolo 9; 8 miliardi con riferimento e con la stessa suddivisione di cui all'articolo 11, terzo

comma; 20 miliardi con riferimento all'articolo 13; 8 miliardi con riferimento all'articolo 15; 114 miliardi con riferimento all'articolo 17, di cui 60 per il primo comma, 30 per il secondo, 24 per il terzo.

Le provvidenze stabilite in materia di innovazione tecnologica dagli articoli da 14 a 19 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estese al settore agroindustriale. Per le deliberazioni concernenti il settore suddetto il CIPI è integrato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Le disposizioni delle leggi 24 maggio 1977, n. 227 e 30 aprile 1962, n. 265, nonché le altre disposizioni relative alle agevolazioni creditizie e assicurative per la esportazione si intendono riferite anche all'esportazione di prodotti agricoli e agroalimentari e ai relativi programmi di penetrazione commerciale.

È autorizzata per l'anno finanziario 1985 la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per i conferimenti da effettuare per la partecipazione alla costituzione, nella forma di società per azioni con personalità di diritto pubblico, dell'Agenzia prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio in data 17 luglio 1984, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva.

Le occorrenze finanziarie relative alla parte nazionale delle spese previste da Regolamenti comunitari e destinate a prevenire o contenere la formazione di eccedenze nelle produzioni agricole sono a carico delle assegnazioni all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), determinate in base alla legge 14 agosto 1982, n. 610. Per l'erogazione di tali spese si osserva la procedura stabilita dalla predetta legge n. 610 del 1982 e dallo statuto dell'AIMA.

Per il completamento del sistema di automazione dei servizi dell'AIMA, l'Azienda è autorizzata a tener conto delle relative esigenze finanziarie, nel limite massimo di lire 7 miliardi nel triennio 1985-1987, nel quadro del programma di cui all'articolo 1 della legge n. 610 del 1982.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI DIVERSE

ART. 18.

Le disposizioni della legge 18 marzo 1982, n. 90, recante misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sono prorogate per il triennio 1985-1987.

Per le realizzazioni indicate dall'articolo 1 della suddetta legge è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 miliardi, da iscriversi nel capitolo n. 2779 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1985, di lire 200 miliardi per l'anno 1986 e di lire 300 miliardi per l'anno 1987.

È autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di lire 50 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia da destinare al potenziamento degli impianti e delle attrezzature del sistema informativo del Ministero stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, concernenti le gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale, sono fruttiferi. L'onere per l'anno 1985, è valutato in lire 1.200 miliardi.

I criteri e le modalità per la gestione dei conti correnti di cui al precedente comma nonché per la determinazione del tasso di remunerazione annuale delle relative somme depositate, restano regolati dalla normativa in vigore alla data di applicazione dell'articolo 10 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

Per gli interessi concernenti le predette gestioni dei conti correnti ed assegni postali e del risparmio postale di cui al precedente primo comma, non corrisposti nel periodo dal 1° luglio 1983 al 31 dicembre 1984, è autorizzata in favore della Cassa depositi e prestiti una sovvenzione

straordinaria a titolo di remunerazione forfettaria determinata in lire 1.800 miliardi.

Le lettere *b*) e *c*) dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, sono così sostituite:

« *b*) certificati di credito del tesoro di durata fino a dodici anni, con cedola di interesse anche variabile. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati la durata, i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito del tesoro, i piani di rimborso dei medesimi, nonché ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi. I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, e possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, anche dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché dalla Cassa depositi e prestiti. Ove le eventuali estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la Commissione istituita con decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, da un rappresentante della direzione generale del Tesoro »;

« *c*) titoli denominati in ECU (*European currency unit*), oppure in lire italiane riferite all'ECU, ovvero prestiti internazionali in qualsiasi valuta secondo gli usi internazionali nonché titoli in lire rivalutabili negli interessi e nel capitale in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi interni. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinati la durata, le caratteristiche, i prezzi, i tassi di interesse ed ogni altra condizione e modalità relative all'emissione ed al collocamento di tali titoli ed all'accensione dei predetti prestiti ».

La Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato è tenuta alla somministrazione delle monete e dei bi-

glietti a debito dello Stato a tutte le tesorerie, secondo disposizioni e modalità stabilite dalla Direzione generale del tesoro. Le convenzioni stipulate ai sensi del quarto comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1978, n. 154, occorrenti per il rimborso all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato delle spese comunque sostenute per i locali e per assicurare l'attività della Cassa speciale, sono soggette al preventivo parere del Consiglio di Stato quando l'onere annuo previsto è superiore ai cinque miliardi di lire.

L'articolo 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni è così sostituito:

« In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15 lettere g) e h), la Sezione è autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'articolo 14 in ordine ai:

1) crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri paesi esteri, purché detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attività ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazioni e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali;

2) crediti concessi da istituti e banche esteri a Stati e banche centrali esteri destinati al rifinanziamento dei debiti di detti Stati.

La garanzia di cui al punto 2) del precedente comma può essere concessa previa autorizzazione del Ministro del tesoro.

Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa può essere concessa alla impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso, la copertura assicurativa sarà commisurata all'entità della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione della

impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni ».

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a ricorrere alla BEI per la contrazione di prestiti per le finalità di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, numero 363. Le operazioni di credito saranno contratte nella forma, alle condizioni e con le modalità che saranno stabilite in apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministro per il coordinamento della protezione civile e la BEI, con l'intervento del Ministero del tesoro. L'onere dei suddetti prestiti, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti è portato a scomputo dell'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363.

Il limite di valore indicato nell'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è elevato a lire 900 milioni.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1961, n. 427, concernente l'assegnazione di un contributo annuo di lire 100 milioni per il finanziamento del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e produttività, è soppressa. Le disponibilità esistenti sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale di cui all'articolo 1 della predetta legge sono versate in conto entrate eventuali del Tesoro.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1985, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431 - ferma restando la competenza dei Provveditori alle opere pubbli-

che ad emettere i decreti di concessione dei contributi nei limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici - i pagamenti delle annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti sono effettuati direttamente dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato altresì a corrispondere direttamente alla Cassa depositi e prestiti i contributi connessi all'applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492. In presenza di delega alle regioni dell'esercizio di funzioni amministrative già esercitate da organi centrali, decentrati e periferici dello Stato in materia di opere pubbliche, la Cassa depositi e prestiti può richiedere il pagamento delle annualità di contributo direttamente all'Amministrazione che finanzia tali funzioni amministrative. Sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla Cassa depositi e prestiti e non pagate entro il 31 dicembre 1983 sono dovuti gli interessi di ritardato versamento. Il controllo della Corte dei conti sui pagamenti ordinati a favore della Cassa depositi e prestiti viene esercitato in via successiva.

Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985.

Il primo comma dell'articolo 10 della legge 27 aprile 1962, n. 211, è sostituito dal seguente:

« Le norme di cui ai primi cinque commi dell'articolo 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificate dall'articolo 1

della legge 25 giugno 1909, n. 372, dall'articolo 9 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1956, n. 1337, e dagli articoli 4 e 5 della legge 31 marzo 1958, n. 289, sono sostituite dalle seguenti a partire dall'esercizio finanziario 1962-1963 ».

Le spese correnti di cui all'articolo 7, primo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, possono esserlo in quello successivo. Quelle di cui al sesto comma dello stesso articolo, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari dal 1984 al 1986, possono esserlo in quelli successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1987.

Ai fini della verifica dell'attuazione dei programmi di investimento gestiti dalle Amministrazioni pubbliche, dagli enti territoriali, nonché dagli enti pubblici è istituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Nucleo ispettivo, composto da non più di 35 unità, scelte tra il personale civile del Ministero del bilancio e della programmazione economica o comandati dalle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, nonché tra il personale militare, anche richiamato da posizione ausiliaria.

Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma sulla base degli indirizzi formulati dal CIPE, il Nucleo acquisirà le informazioni necessarie dalle Amministrazioni e dagli enti interessati, che sono tenuti a fornirle.

ART. 19.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1985.

TABELLA A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

PAGINA BIANCA

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A
 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
 RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
A. - MINISTERI.					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 - Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	105.000	2002
Legge n. 260 del 1968 - Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro: cap. 7732)	(a) 10.000	—	—	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto- legge n. 430 del 1971, e legge n. 393, del 1978 - Provvie- denze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro: cap. 7744)	580	—	—	—	—
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	41.400	1996
Legge n. 853 del 1971 - Finanziamento Cassa del Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7735)	255.000	(b) 200.000	(c) 200.000	—	—
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541)	(d) 100.000	50.000	50.000	(e) 160.000	1989

(a) Parte della quota relativa all'anno 1978.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1984.

(d) Di cui milioni 50.000 relativi all'anno 1984.

(e) Di cui milioni 60.000 relativi all'anno 1980.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Industria: cap. 7541)	(a) 60.000	(b) 20.000	—	—	—
Legge n. 517 del 1975 - Credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8042)	—	(c) 9.000	—	—	—
Legge n. 75 del 1976 - Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici: capp. 8636, 8646, 8709 e 8710)	(d) 400	—	—	—	—
Legge n. 86 del 1976 - Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti: cap. 7293)	(e) 9.500	(f) 15.000	(g) 10.000	—	—
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 - Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
— Tesoro: cap. 7743	(h) 55.000	20.000	—	(i) 54.000	1988
— Industria: cap. 7543	24.000	24.000	24.000	54.000	1988
Totale...	79.000	44.000	24.000	54.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Quota relativa all'anno 1978.

(d) Quota relativa all'anno 1982.

(e) Parte delle quote relative agli anni 1980 (milioni 4.500) e 1981 (milioni 5.000).

(f) Parte della quota relativa all'anno 1981.

(g) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(h) Di cui milioni 20.000 relativi all'anno 1984.

(i) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 - Interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: capp. 7772 e 7759)	1.600.000	160.000	—	—	—
Legge n. 203 del 1976 - Lavaggio petroliere (Marina mercantile: cap. 8051)	(a) 4.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 - Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	170.000	1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (Bilancio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	21.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 e decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, in legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale:					
— Tesoro: cap. 7773	173.000	173.000	133.000	(b) 800.000	1993
— Industria: cap. 7545	43.000	93.000	62.000	(c) 331.000	1988
Totale ...	216.000	266.000	195.000	1.131.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1979.

(b) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(c) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremotate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	190.000	1997
Legge n. 675 del 1977 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	150.000	150.000	150.000	880.000	1994
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978, e legge n. 843 del 1978 (art. 51) - Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al Fondo rotativo di cui all'art. 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro: cap. 7775)	45.000	—	—	—	—
Legge n. 497 del 1978 - Costruzione alloggi personale militare (Difesa: cap. 8001)	10.000	—	—	—	—
Legge n. 674 del 1978 - Associazionismo produttori agricoli:					
— Bilancio: cap. 7081	(b) 10.000	—	—	—	—
— Agricoltura: cap. 7263	(c) 1.500	—	—	—	—
Totale ...	11.500	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1979):					
— Art. 34 - Opere marittime (Lavori pubblici: cap. 7501)	(c) 250.000	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1980.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 863 del 1978 - Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	(a) 1.200	(b) 1.000	—	—	—
Legge n. 60 del 1980 - Finanziamenti per il completamento dei bacini di carenaggio di Genova e Trieste e per la costruzione del bacino di carenaggio di Napoli (Lavori pubblici: cap. 7598)	(c) 2.000	(c) 6.000	—	—	—
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1980):					
— Art. 29 - Disposizioni per il Mezzogiorno - ANAS e fondo per i programmi regionali di sviluppo (Tesoro: cap. 7755)	(c) 330.000	—	—	—	—
— Art. 30 - Disposizioni per il Mezzogiorno - Progetti speciali, infrastrutture industriali, settore ospedaliero (Tesoro: cap. 7772)	(c) 90.000	(d) 300.000	—	(c) 300.000	—
— Art. 33 - Artigiancassa (Tesoro: cap. 7743)	60.000	60.000	—	—	—
— Art. 34 - Rifiinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	25.000	25.000	(e) 70.000	1989
— Art. 35 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775)	155.000	—	—	—	—
Totale ...	660.000	385.000	25.000	370.000	—

(a) Quota relativa all'anno 1984.

(b) Quota relativa all'anno 1982.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1984.

(e) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	285.000	1997
Legge n. 815 del 1980 - Credito agevolato per l'auto- trasporto merci in conto terzi (Trasporti: cap. 7295)	(a) 60.000	—	—	—	—
Legge n. 845 del 1980 - Protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (La- vori pubblici: cap. 9419)	—	(b) 20.700	—	—	—
Legge n. 14 del 1981 - Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territo- ri vallivi del Mezzano (Agricoltura: cap. 7757)	2.000	—	—	—	—
Legge n. 64 del 1981 - Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici: capp. 7531, 8647, 9009, 9051 e 9175)	(c) 119.000	(d) 111.000	—	—	—
Legge n. 92 del 1981 - Provvedimenti urgenti per la protezione del patrimonio archeologico della città di Roma (Beni culturali: cap. 8012)	(e) 40.000	—	—	—	—

(a) Comprende parte (milioni 50.000) della quota 1982 e parte (milioni 10.000) della quota 1983.

(b) Di cui milioni 18.000 relativi all'anno 1983 e milioni 2.700 relativi all'anno 1984.

(c) Comprende parte (milioni 54.000) della quota relativa all'anno 1982.

(d) Comprende parte (milioni 30.000) della quota relativa all'anno 1982, parte (milioni 30.000) della quota relativa all'anno 1983 e parte (milioni 51.000) della quota relativa all'anno 1984.

(e) Quota relativa all'anno 1983.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 119 del 1981 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981):					
— Art. 7, ultimo comma - Manutenzione strade ANAS (Tesoro: cap. 7782)	(a) 135.000	—	—	—	—
— Art. 17 - Reparti operativi mobili delle Forze armate (Difesa: cap. 4071)	(a) 130.000	(a) 120.000	—	—	—
— Art. 26, secondo comma - Cassa artigiana - Fondo interessi (Tesoro: cap. 7743)	80.000	—	—	—	—
Totale ...	345.000	120.000	—	—	—
Legge n. 151 del 1981 - Fondo nazionale trasporti: (Trasporti: cap. 7296)	(b) 450.000	—	—	—	—
Legge n. 219 del 1981 e art. 10, terzo comma, della legge n. 130 del 1983 - Norme per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (Bilancio: cap. 7500)	1.416.000	—	—	—	—
Legge n. 240 del 1981 - Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste:					
— Tesoro: capp. 8022 e 8801	4.000	—	—	—	—
— Commercio estero: cap. 1612	4.000	—	—	—	—
Totale ...	8.000	—	—	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1983.

(b) Quota relativa all'anno 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito in legge n. 394 del 1981 - Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane (Tesoro: cap. 7775)	500.000	490.000	—	—	—
Legge n. 404 del 1981 - Provvedimenti per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Pompei e del suo territorio (Beni culturali: cap. 8013)	2.000	—	—	—	—
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
— Art. 32 - Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	45.000	1992
— Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	18.000	1992
— Art. 39 - Contributo Ente nazionale cellulosa e carta (Presidenza: cap. 3028)	60.000	—	—	—	—
Totale ...	74.000	14.000	14.000	63.000	—
Legge n. 598 del 1981 - Basilica di San Marco e Duomo di Monreale (Lavori pubblici: capp. 8702 e 8703)	1.500	(a) 4.050	—	—	—
Decreto-legge n. 609 del 1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 777 del 1981 e decreto-legge n. 69 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 231 del 1982 - Conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL (Tesoro: cap. 8023)	1.345.000	1.345.000	1.345.000	5.925.000	1992

(a) Parte della quota relativa all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti:					
— Tesoro: capp. 7792, 7795, 7796, 8169 e 8171	(a) 700.000	(b) 1.100.000	(c) 700.000	—	—
— Lavori pubblici: capp. 8267 e 8271	(d) 115.000	(e) 335.000	235.000	—	—
Totale ...	815.000	1.435.000	935.000	—	—
Legge n. 27 del 1982 - Consolidamento della Torre di Pisa (Lavori pubblici: cap. 8631)					
	2.000	(f) 10.000	—	—	—
Legge n. 48 del 1982 - Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori pubblici: cap. 7596)					
	—	10.000	(g) 10.000	—	—

(a) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984.

(b) Di cui milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983, milioni 100.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

(c) Di cui milioni 400.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 300.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

(d) Di cui milioni 115.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale.

(e) Di cui milioni 120.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale con decorrenza 1983, rinviata al 1986 e milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1983.

(f) Parte della quota relativa all'anno 1985.

(g) Quota relativa all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 389 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1982 - Durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7772)	—	(a) 1.000.000	—	(b) 1.000.000	—
Legge n. 473 del 1982 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Affari esteri: cap. 8001)	600	600	600	—	—
Legge n. 477 del 1982 - Costruzione della nuova manifattura tabacchi di Lucca (Tesoro: cap. 7749)	4.000	11.000	—	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia (Tesoro: capp. 7743, 7775 e 8173)	530.000	430.000	430.000	1.520.000	1990
Legge n. 531 del 1982 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (Lavori pubblici: cap. 7274)	150.000	150.000	(c) 267.000	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1984.

(b) Quota relativa all'anno 1985.

(c) Di cui milioni 107.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modificazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di riordinamento della distribuzione commerciale (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	50.000	230.000 (a)	1991
Legge n. 752 del 1982 - Misure per l'attuazione della politica mineraria (Industria: capp. 4545, 4546, 7900, 7901, 7902, 7903 e 7905)	100.000 (b)	149.000 (b)	6.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:					
— Tesoro: capp. 7791, 8786, 8787, 8789, 8806, 8809 e 8810	853.500	192.500 (c)	12.500	187.500	2002
— Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	10.000	45.000	1991
— Pubblica istruzione: capp. 4105 e 8553	10.500	—	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7276, 7277, 7278, 7723, 9050, 9066 e 9170	108.000	45.000 (d)	—	—	—
— Beni culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101	20.000	—	—	—	—
Totale ...	1.002.000	247.500	22.500	232.500	—

(a) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

(b) Di cui milioni 3.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(c) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1985.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 960 del 1982 - Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli Accor- di di Osimo tra Italia e la Jugoslavia:					
— Tesoro: cap. 8788	56.000	—	—	—	—
— Esteri: capp. 1135 e 1136	500	—	—	—	—
— Lavori pubblici: capp. 7206 e 7272	25.000	(a) 2.000	—	—	—
Totale ...	81.500	2.000	—	—	—
Legge n. 979 del 1982 - Disposizioni per la difesa del mare (Marina mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	38.500	91.000	(a) 52.500	—	—
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazio- ne del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1983):					
— Art. 8, primo e secondo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	322.000	322.000	322.000	1.419.000	1989
— Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	450.000	650.000	650.000	2.250.000	1997
— Art. 19 primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	140.000	140.000	280.000	1989
Totale ...	912.000	1.112.000	1.112.000	3.949.000	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 132 del 1983 - Misure urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 54 (Tesoro: cap. 7759)	(a) 800.000	—	—	(a) 1.000.000	—
Legge n. 151 del 1983 - Concessione di una integrazione finanziaria temporanea relativamente alle importazioni di metano dalla Repubblica democratica popolare algerina (Partecipazioni: cap. 7545)	(b) 225.000	90.000	—	—	—
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982:					
— Tesoro: capp. 8797 e 8791	29.000	2.000	2.000	30.000	2002
— Bilancio: cap. 7088	40.000	—	—	—	—
Totale ...	69.000	2.000	2.000	30.000	—
Legge n. 182 del 1983 - Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (Turismo: cap. 8040)	2.000	2.000	2.000	10.000	1992
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	—	(c) 180.000	150.000	1.070.000	1992

(a) Parte della quota relativa all'anno 1984.

(b) Di cui milioni 60.000 quale parte della quota relativa all'anno 1986.

(c) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 190 del 1983 - Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont:					
— Lavori pubblici: capp. 7208, 8245, 9058 e 9059	5.950 (a)	5.450 (a)	7.700 (b)	—	—
— Industria: capp. 7042 e 7045	4.650	6.800	6.300	—	—
Totale ...	10.600	12.250	14.000	—	—
Legge n. 217 del 1983 - Legge-quadro e provvedimenti in materia legislativa per l'industria alberghiera (Turismo: cap. 7540)					
	125.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 371 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 546 del 1983 - Misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (Tesoro: cap. 8795)					
	46.000	—	—	—	—
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1984):					
— Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	200.000	400.000	400.000	1.500.000	1990

(a) Di cui milioni 2.150 quale prima annualità del nuovo limite di impegno decennale.

(b) Di cui milioni 2.000 quale parte della quota relativa all'anno 1984.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
— Art. 35, secondo comma - Fondo delle anticipazioni dello Stato a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate da pubbliche calamità (Tesoro: cap. 8172)	10.000	10.000	10.000	10.000	1988
— Art. 36 - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo di dotazione e fondo contributi in conto interessi (Tesoro: cap. 8014)	350.000	400.000	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Interventi per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato (Tesoro: cap. 7777)	60.000	80.000	—	—	—
— Art. 37, settimo comma - Costruzione di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)	40.000	70.000	—	—	—
— Art. 37, ottavo comma - Completamento di opere in corso (Lavori pubblici: cap. 9417)	55.000	20.000	—	—	—
Totale ...	715.000	980.000	410.000	1.510.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 19 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 1984 - Proroga dei termini di accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni:					
— Art. 5 - Finanziamento dei piani regionali di sviluppo (Bilancio: cap. 7089)	150.000	300.000	—	—	—
— Art. 15 - Completamento dei lavori di piani di ricostruzione (Lavori pubblici: cap. 9306)	15.000	15.000	—	—	—
Totale ...	165.000	315.000	—	—	—
Decreto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Norme urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di agevolazione alla produzione industriale delle piccole e medie imprese (Industria: cap. 7548)	50.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania:					
— Presidenza: cap. 7600	220.000	320.000	170.000	280.000	1988
— Lavori pubblici: cap. 9307	10.000	10.000	—	—	—
Totale ...	230.000	330.000	170.000	280.000	—

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
Legge n. 193 del 1984 - Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di interventi della GEPI S.p.A. (Industria: cap. 7549)	200.000	—	—	—	—
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	40.000	40.000	120.000	1990
Legge n. 227 del 1984 - Rifornimento della legge 25 maggio 1978, n. 230, riguardante il consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:					
— Tesoro: cap. 8774	24.000	—	—	—	—
— Beni culturali: cap. 8003	1.000	—	—	—	—
Totale ...	25.000	—	—	—	—
Legge n. 395 del 1984 - Autorizzazione di spesa per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari e ad alloggi per il personale (Esteri: cap. 7501)	10.000	10.000	10.000	20.000	1988

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
<p>Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404)</p>	10.000	10.000	10.000	60.000	1993
<p>Leggi i cui stanziamenti annuali sono da determinare con la legge finanziaria:</p> <p>Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)</p>	810.000	1.620.000	1.620.000	9.330.000 (a)	1988
<p>Legge n. 342 del 1984 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, per l'acquisizione di navi cisterna per il rifornimento idrico delle isole minori (Difesa: cap. 8152)</p>	1.800	4.600	—	—	—
<p>Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo - AM X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)</p>	180.000	180.000	180.000	96.000	1989

(a) Di cui milioni 810.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1985	1986	1987	1988 e successivi	Anno terminale
B) - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME.					
<i>Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.</i>					
Legge n. 39 del 1982 e art. 34 della legge n. 730 del 1983 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 e 528)	887.000	745.000	257.000	—	—
<i>Azienda di Stato per i servizi telefonici</i>					
Legge n. 220 del 1981 - Disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune, nei nuclei abitati e nei rifugi montani (cap. 538)	4.000	—	—	—	—
Legge n. 39 del 1982 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico - Disciplina dei collaudi (capp. 548 e 549)	120.000	50.000	15.000	—	—
<i>Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato</i>					
Legge n. 17 del 1981 e art. 7 della legge n. 130 del 1983 - Finanziamento per l'esecuzione di un programma di riassetto, potenziamento e ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato (capp. 526 e 527)	3.700.000	4.300.000	—	—	—

PAGINA BIANCA

TABELLA B

**INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

PAGINA BIANCA

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

Oggetto del provvedimento —	Importo in milioni di lire —
MINISTERO DEL TESORO	
Ripiano residue esposizioni debitorie degli enti mutualistici verso il sistema bancario (di cui miliardi 165 per interessi)	2.430.000
Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato — Regolazione finanziaria (di cui miliardi 87 per interessi)	1.801.000
Modifica regolamento risorse proprie comunitarie (modifica base IVA da 1 per cento a 1,12 per cento e quota di rimborso a Regno Unito)	400.000
Modifica del trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto	280.000
Ripiano delle passività finanziarie degli enti ed aziende portuali (di cui miliardi 36 per interessi)	186.000
Sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'Istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse	179.000
Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)	50.000
Contributo all'Istituto di contabilità nazionale (ISCONA)	150
	5.326.150

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	
Revisione delle dotazioni organiche dei direttori amministrativi e dei coadiutori ed istituzione del ruolo di segreteria della carriera di concetto dell'Amministrazione penitenziaria	24.000
Revisione dell'organico delle vigilatrici penitenziarie	17.000
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori	14.500
Istituzione del sistema informativo del casellario centrale	5.000
Integrazione alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, in materia di ammontare minimo del capitale delle società per azioni	3.500
Modifica all'ordinamento del personale sanitario addetto agli Istituti di prevenzione e pena	700
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante « norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo »	615
Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	300
Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e di difesa sociale di Milano	60
	<hr/> 65.675 <hr/>

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Norme per la tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti all'estero nei Paesi extracomunitari	8.000
Riordinamento del Ministero degli affari esteri	20.000
Rinnovo dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino	6.000
Concessione di un contributo ordinario alla Società Dante Alighieri	600
Rifinanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico	600
Aumento del contributo all'Istituto per l'unificazione del diritto privato	150
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga scadenza	100
	<hr/>
	35.450
MINISTERO DELL'INTERNO	
Potenziamento degli organici della Polizia di Stato ed oneri connessi	200.000
Potenziamento ed ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	50.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
Misure urgenti in materia di lotta alla droga	15.000
Modifica alla legge n. 930 del 1980 concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed ammi- nistrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	5.850
	<u>270.850</u>

MINISTERO DEI TRASPORTI

Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale	151.000
Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto di alcune di esse	100.000
	<u>251.000</u>

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	15.000
Istituto nazionale della nutrizione	6.000
INEA - Integrazione del contributo per lo svolgi- mento delle attività comunitarie	1.000
	<u>22.000</u>

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	
Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli degli Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del personale statale delle camere di commercio	3.800
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE	
Riforma del sistema pensionistico e rivalutazione pensioni INPS	1.000.000
Piano straordinario per il sostegno della formazione e dell'occupazione giovanile	100.000
	<u>1.100.000</u>
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	
Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale dei servizi postali e commerciali di carattere locale	25.000

Segue: TABELLA B

Oggetto del provvedimento —	Importo in milioni di lire —
MINISTERO DELLA SANITÀ	
Trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali	3.000
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO	
Disciplina organica degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo	600.000
Autorizzazione di spesa per l'anno europeo della musica	5.000
	605.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE	
Trattamento economico dirigenti (proroga della vi- gente disciplina la cui validità è limitata al 1984)	97.000
Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili fra piccole e medie imprese	9.000
	106.000
	7.813.925

TABELLA C

INDICAZIONI DELLE VOCI DA INCLUDERE
NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

PAGINA BIANCA

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
Ricerca scientifica nell'Antartide	5.000
MINISTERO DEL TESORO	
Interventi straordinari nel Mezzogiorno	3.100.000
IMI - Apporto al Fondo per la ricerca applicata (rifinanziamento della legge n. 46 del 1982)	500.000
Partecipazione a Fondi e Banche nazionali ed inter- nazionali	428.755
Costituzione di un Istituto nazionale per gli investi- menti all'estero	1.000
Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia	40.000
	<u>4.069.755</u>
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Accordo relativo al sistema operativo satellite Me- teosat (EUMETSAT)	14.500

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
Contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)	114.400
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	
Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione	100.000
MINISTERO DELLA DIFESA	
Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo	11.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO	
Piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA 1985-1989	900.000
Rifinanziamento legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio nei consumi energetici	50.000
Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche	5.000
Modifiche e integrazioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante interventi in favore del settore industriale	100.000
	1.055.000

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE	
Misure di sostegno per il settore dell'industria navale, meccanica ed armatoriale (rifi- naziamento leggi nn. 361, 598, 599, 600 del 1982)	600.000
Modifiche ed integrazioni della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante provvidenze per lo svilup- po della ricerca applicata nel settore della co- struzione e della propulsione navale	20.000
	<hr/> 620.000 <hr/>
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI	
Interventi per la salvaguardia da danni sismici al patrimonio monumentale	50.000
	<hr/> 50.000 <hr/>
AMMINISTRAZIONI DIVERSE	
<i>(interventi da avviare in coerenza con le direttive del piano a medio termine 1985-1987)</i>	
Interventi in favore delle imprese del Mezzogior- no diretti ad incrementare l'occupazione gio- vanile	800.000
Interventi a favore della regione Calabria	500.000
Piano decennale della grande viabilità previsto dal- la legge n. 531 del 1982	400.000

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA C

Oggetto del provvedimento	Importo in milioni di lire
Edilizia residenziale pubblica (rifi- nanziamento legge n. 94 del 1982)	300.000
Interventi a favore della regione Sardegna	230.000
Programma generale di metanizzazione del Mezzo- giorno	100.000
Programma di rilancio del settore aeronautico	100.000
Programmi di edilizia universitaria (rifi- nanziamento legge n. 50 del 1976)	100.000
Difesa del suolo	80.000
Collegamento stabile fra Sicilia e il Continente	70.000
Piano di potenziamento ed innovazione tecnologica delle linee, degli impianti e del parco del mate- riale rotabile, della rete ferroviaria dello Stato	20.000
	<hr/>
	2.700.000
	<hr/> <hr/>
	8.739.655
